



CAMERA DI COMMERCIO
CUNEO

PROCEDURE DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE

Linee guida

Indice generale

Art. 1 – Definizioni.....	3
Art. 2 – Gestione massiva e periodica o puntuale dei procedimenti di cancellazione d’ufficio dal Registro delle imprese.....	4
Art. 3 - Presupposti per l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio di imprese individuali dal Registro delle imprese ai sensi del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247.....	4
Art. 4 - Presupposti per l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio di società di persone dal Registro delle imprese ai sensi del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247.....	5
Art. 5 - Fasi del procedimento di cancellazione d’ufficio di imprese individuali e società di persone dal Registro delle imprese ai sensi del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247.....	6
Art. 6 - Presupposti per l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio di società di capitali in liquidazione dal Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2490, comma 6, c.c.....	7
Art. 7 - Fasi del procedimento di cancellazione d’ufficio di società di capitali in liquidazione dal Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2490, comma 6, c.c.....	8
Art. 8 - Procedimento di cancellazione d’ufficio di società di capitali, per le quali è stato depositato il bilancio finale di liquidazione, ai sensi dell’art. 2495, comma 2, c.c.....	9
Art. 9 - Procedimento di cancellazione d’ufficio di società di capitali ai sensi dell’art. 40, comma 2, D.L. 76/2020.....	9
Art. 10 - Fasi del procedimento di cancellazione d’ufficio di società di capitali ai sensi dell’art. 40, comma 2, D.L. 76/2020.....	10
Art. 11 - Procedimento di cancellazione d’ufficio a seguito chiusura del fallimento.....	11

II Conservatore del Registro delle imprese

- Visto l'art. 2188 c.c. che prevede l'istituzione del Registro delle imprese;
- Vista la L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" ed, in particolare, l'art. 8 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581;
- Vista la L. 24 novembre 2000 n. 340 e s.m.i. recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi";
- Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Visto il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 rubricato "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle imprese";
- Visto l'art. 2490 c.c., come introdotto dal D.Lgs. n. 6/2003, che, all'ultimo comma, stabilisce per le società in liquidazione che "Qualora per tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal Registro delle imprese con gli effetti previsti dall'art. 2495 c.c.";
- Visto il secondo comma dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni con L. 11 settembre 2020 n. 120, che ha introdotto nuove cause di scioglimento delle società di capitali;
- Visto l'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni con L. 11 settembre 2020 n. 120, intitolato "Semplificazione delle procedure di cancellazione dal Registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi" il quale prevede, al primo comma, che "il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel Registro delle imprese, è disposto con determinazione del Conservatore";
- Considerato che la cancellazione delle imprese che hanno cessato di operare è fondamentale al fine di assicurare che il Registro delle imprese rappresenti fedelmente la realtà imprenditoriale operante sul territorio;
- Considerato che la persistenza negli archivi camerali di posizioni di imprese individuali o societarie non più attive comporta inutili oneri amministrativi e finanziari e introduce elementi di incertezza nel regime della pubblicità legale;
- Ravvisata di conseguenza la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute nonché di rideterminare il dato sull'accertato del diritto annuale in modo tale da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative iscritte nel Registro;
- Considerato il principio, da ritenersi di carattere generale, espresso dalla Circolare n. 3585/C del 14 giugno 2005 del Ministero delle Attività Produttive che afferma che il procedimento di cancellazione d'ufficio ha carattere residuale e "... non incide sulla disciplina sostanziale delle cause di scioglimento ... *rispondendo alla più limitata e specifica finalità di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti per la cancellazione, ove questa non sia stata chiesta dai soggetti che, per legge, vi sono tenuti*;
- Rilevato, pertanto, che i procedimenti d'ufficio non sono attivabili su istanza di parte, che eventuali richieste di cancellazione d'ufficio provenienti dai soggetti obbligati non potranno di conseguenza essere accolte e, che, eventualmente potranno essere valutate nel corso della periodica attività di cancellazione d'ufficio delle imprese non più operative;

- Visti l’art. 16 c. 6 bis del D.L. n. 185/2008 convertito nella L. 2/2009 e l’art. 5 c. 2 del D.L. n. 179/2012 convertito nella L. 221/2012 – così come modificati dall’art. 37 del D.L. 76/2020 convertito nella L. n. 120/2020 – che prevedono che le domande di iscrizione delle società e delle imprese individuali nel Registro delle imprese debbano necessariamente contenere il domicilio digitale dell’impresa;
- Vista la direttiva del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero della Giustizia del 27 aprile 2015 volta ad assicurare che le imprese di cui al punto precedente si muniscano di un indirizzo di posta elettronica certificata (ora domicilio digitale), lo iscrivano nel Registro delle imprese e lo mantengano attivo;
- Visto il Regolamento di cancellazione e di attribuzione d’ufficio del domicilio digitale, approvato dalla Giunta camerale con delibera del 20/02/2023;
- Visto l’art. 8 c. 3 della L. n. 241/1990 che dispone: “Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima”;
- Considerato che, nel rispetto del principio di buon andamento e trasparenza dell’attività amministrativa, si ritiene che gli obblighi di notificazione previsti dalla normativa vigente per i procedimenti di cancellazione d’ufficio massivi delle imprese possano essere soddisfatti con modalità semplificata, sulla base del predetto art. 8 c. 3 della L. n. 241/1990, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di commercio all’Albo camerale online, con possibilità di consultazione nella sezione del sito web camerale del Registro delle imprese dedicata ai procedimenti d’ufficio, senza esporre l’amministrazione a procedimenti “particolarmente gravosi”, nonché mediante notificazione sul domicilio digitale risultante dalla visura camerale, laddove presente o assegnato d’ufficio;
- Valutata, altresì, come opportuna, la misura aggiuntiva della pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Procedimenti d’ufficio” della comunicazione di avvio del procedimento e del provvedimento conclusivo con l’elenco allegato delle imprese interessate;
- Valutata l’opportunità, per tutto quanto non espressamente disposto dalle norme vigenti, di definire regole di dettaglio per disciplinare le modalità di avvio e di gestione dei procedimenti di cancellazione d’ufficio dal Registro delle imprese e delle relative comunicazioni

Dispone quanto segue:

Art. 1 – Definizioni

Ai fini delle presenti linee guida si intende per:

- a) “Albo camerale online” – l’Albo presso cui sono pubblicati gli atti camerali con effetto di pubblicità legale. Gli obblighi pubblicitari si intendono assolti con la pubblicazione degli atti nel sito informatico della Camera di commercio, secondo quanto disposto dall’art. 32 della L. n. 69/2009;
- b) “Registro delle imprese” – il Registro di cui all’art. 2188 del codice civile e all’art. 8 della L. n. 580/1993;
- c) “Sito istituzionale” – il sito web ufficiale della Camera di commercio di Cuneo;
- d) “Ufficio del Registro delle imprese” – l’ufficio istituito presso la Camera di commercio dall’art. 8 c. 1 della L. n. 580/1993, che provvede alla tenuta del Registro delle imprese in conformità agli artt. 2188 e seguenti del codice civile;
- e) “Procedimento d’ufficio” – il procedimento amministrativo avviato dall’ufficio del Registro delle imprese al fine di cancellare le posizioni delle imprese non più operative;

- f) “Procedimento massivo” – il procedimento d’ufficio di cui alla lettera e) avviato dall’ufficio del Registro delle imprese con comunicazione unica e cumulativa alle imprese individuali o società quantificate in numero pari o superiore a 50 come stabilito dalla determinazione dirigenziale n. 423 del 3/08/2023;
- g) “Cruscotto qualità” - la piattaforma predisposta da Infocamere Scpa da cui estrarre gli elenchi delle posizioni potenzialmente cancellabili secondo le previsioni di cui al D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, art. 2490, comma 6, c.c. e art. 40 D.L. 76/2020 convertito con modifiche dalla legge 120/2020;
- h) “Cancellazione massiva” – la cancellazione dal Registro delle imprese effettuata con modalità automatizzate, laddove disponibili, e contestualmente per una pluralità di imprese individuali o società.

Art. 2 – Gestione massiva e periodica o puntuale dei procedimenti di cancellazione d’ufficio dal Registro delle imprese

1. L’ufficio del Registro delle imprese avvia periodicamente, in forma massiva, il procedimento di cancellazione d’ufficio delle posizioni di imprese individuali, società di persone e società di capitali non più operative ovvero non più in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa al fine della conservazione dell’iscrizione nel Registro delle imprese.
2. Le segnalazioni all’ufficio della presenza di una delle cause che permettono l’avvio dei procedimenti d’ufficio, provenienti da terzi, da altra Pubblica Amministrazione, da altro ufficio della Camera di commercio ovvero rilevate dall’ufficio stesso sono gestite nell’ambito dei flussi di lavoro periodici e cumulativi indicati al comma precedente.
3. In circostanze particolari o per ragioni di urgenza valutate di volta in volta dal Conservatore del Registro delle imprese, l’ufficio avvia il procedimento di cancellazione in forma non massiva.
4. L’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio non può essere disposto in base a singole richieste o sollecitazioni provenienti dai soggetti obbligati all’adempimento di cancellazione secondo le norme vigenti.

Art. 3 - Presupposti per l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio di imprese individuali dal Registro delle imprese ai sensi del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247

1. L’ufficio procede all’estrazione automatizzata degli elenchi di imprese individuali potenzialmente cancellabili risultanti dal Cruscotto qualità, integrate sulla base di ulteriori segnalazioni pervenute al Registro delle imprese.
2. L’ufficio verifica, per ogni posizione potenzialmente cancellabile, la sussistenza reale e concreta delle circostanze indicate dal D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 secondo le modalità definite dalle presenti linee guida, conformemente alle disposizioni vigenti.
3. Le cause indicate dal D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 per cui si attiva il procedimento di cancellazione d’ufficio delle imprese individuali sono:
 - a) decesso dell’imprenditore;
 - b) irreperibilità dell’imprenditore;
 - c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
 - d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all’esercizio dell’attività dichiarata.
4. In riferimento alla casistica di cui al punto a) del comma 3, l’ufficio accerta il decesso dell’imprenditore individuale mediante la consultazione della Banca Dati Punto Fisco. Nel caso di impresa individuale artigiana, l’ufficio verifica l’eventuale annotazione della comunione ereditaria sulla posizione del de cuius ai sensi della legge quadro per l’artigianato n. 443/1985 e, in caso di esito negativo, attende il decorso di almeno sei mesi dalla data del decesso prima di avviare la procedura d’ufficio.

5. In riferimento alla casistica di cui al punto b) del comma 3, l'ufficio accerta l'irreperibilità dell'imprenditore individuale, mediante la consultazione della Banca Dati Punto Fisco, presso l'ultima residenza anagrafica risultante dalla stessa, indipendentemente dall'eventuale presenza sulla visura camerale di un domicilio digitale attivo. Nell'ipotesi in cui la sede dell'impresa e la residenza dell'imprenditore non dovessero essere ubicate al medesimo indirizzo, l'ufficio accerta altresì l'irreperibilità di fatto presso l'indirizzo risultante come sede, mediante idonee verifiche, ovvero la sussistenza di altri elementi ai fini dell'avvio del procedimento di cancellazione.
6. In riferimento alla casistica di cui al punto c) del comma 3, l'ufficio accerta il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi controllando, a seconda della tipologia di attività esercitata e/o dello stato dell'impresa (attiva/inattiva), prioritariamente:
 - mancata iscrizione di domande e mancato deposito di atti nel Registro delle imprese inerenti l'impresa negli ultimi tre anni;
 - assenza di richieste di Durc, di benefici contributivi e di denunce di infortuni inerenti l'impresa negli ultimi tre anni;
 e, in seguito, per poter procedere, la presenza di una o più delle seguenti condizioni:
 - mancato versamento di contributi previdenziali e di premi assicurativi Inail per i soggetti obbligati negli ultimi tre anni;
 - assenza di denunce IVA, mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili e mancata presentazione di altre dichiarazioni fiscali inerenti l'impresa negli ultimi tre anni o, se pur in presenza di tali adempimenti, se ne possa comunque desumere una sostanziale assenza di attività esercitata da parte dell'impresa;
 - esito negativo di accertamento presso il Comune o altro ente competente in presenza di attività che richiedono SCIA/licenza/autorizzazione/presa d'atto.
7. In riferimento alla casistica di cui al punto d) del comma 3, l'ufficio accerta la perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata sulla base delle comunicazioni da parte degli enti competenti. In presenza di questa condizione, l'ufficio avvia il procedimento d'ufficio di cessazione dell'attività, con conservazione dell'iscrizione come impresa inattiva. Solamente nel caso di cancellazione della Partita iva, l'ufficio provvede ad avviare il procedimento di cancellazione d'ufficio dell'impresa.

Art. 4 - Presupposti per l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio di società di persone dal Registro delle imprese ai sensi del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247

1. L'ufficio procede all'estrazione automatizzata degli elenchi di società di persone potenzialmente cancellabili risultanti dal Cruscotto qualità, integrate sulla base di ulteriori segnalazioni pervenute al Registro delle imprese.
2. L'ufficio verifica, per ogni posizione societaria potenzialmente cancellabile di cui al comma precedente, la sussistenza reale e concreta delle circostanze indicate dal D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 secondo le modalità definite dalle presenti linee guida, conformemente alle disposizioni vigenti.
3. Le cause indicate dal D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 per cui si attiva il procedimento di cancellazione d'ufficio delle società di persone sono:
 - a) irreperibilità presso la sede legale;
 - b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
 - c) mancanza del codice fiscale;
 - d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine dei sei mesi;
 - e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.

4. In riferimento alla casistica di cui al punto a) del comma 3, l'ufficio accerta l'irreperibilità presso l'indirizzo denunciato come sede legale, indipendentemente dall'eventuale reperibilità dei soci presso la residenza anagrafica risultante dalla Banca Dati Punto Fisco, verificando preventivamente l'assenza di dichiarazioni fiscali nell'anno precedente.
5. In riferimento alla casistica di cui al punto b) del comma 3, l'ufficio accerta il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, verificando, a seconda della tipologia di attività esercitata e/o dello stato dell'impresa (attiva/inattiva), una o più delle seguenti condizioni:
 - mancata iscrizione di domande e mancato deposito di atti nel Registro delle imprese inerenti l'impresa negli ultimi tre anni;
 - assenza di richieste di Durc, di benefici contributivi e di denunce di infortuni inerenti l'impresa negli ultimi tre anni;
 - mancato versamento di contributi previdenziali e di premi assicurativi Inail per i soggetti obbligati negli ultimi tre anni;
 - assenza di denunce IVA, mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili e mancata presentazione di altre dichiarazioni fiscali inerenti l'impresa negli ultimi tre anni o, se pur in presenza di tali adempimenti, se ne possa comunque desumere una sostanziale assenza di attività esercitata da parte dell'impresa;
 - esito negativo di accertamento presso il Comune o altro ente competente in presenza di attività che richiedono SCIA/licenza/autorizzazione/presa d'atto.
6. In riferimento alla casistica di cui al punto c) del comma 3, l'ufficio accerta, a seguito della consultazione della Banca Dati Punto Fisco, la mancanza del codice fiscale determina l'avvio del procedimento di cancellazione.
7. In riferimento alla casistica di cui al punto d) del comma 3, l'ufficio verifica l'avveramento della condizione rappresentata dalla mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine dei sei mesi dalla visura camerale, dalla quale si evincono il recesso/decesso/esclusione dell'altro o degli altri soci. In caso di ricostituzione della pluralità dei soci o di autodenuncia del socio superstite con messa in liquidazione, il procedimento non può essere avviato o, se già avviato, viene archiviato. Il presente articolo si applica anche al venir meno della categoria dei soci accomandatari o dei soci accomandanti di società in accomandita semplice, qualora la categoria mancante non venga ricostituita nel termine dei sei mesi.
8. In riferimento alla casistica di cui al punto e) del comma 3, l'ufficio accerta dalle risultanze degli atti depositati la decorrenza del termine di durata. La condizione non si verifica laddove ricorrano le seguenti fattispecie: modifica dei patti sociali con indicazione di un termine indeterminato; proroga espressa; proroga tacita con prosecuzione dell'attività dopo la scadenza del termine. L'inoperatività della società viene verificata dall'ufficio secondo le modalità descritte al precedente comma 5.
9. Per ciascuna delle condizioni di cui al comma 3, l'ufficio verifica, attraverso la consultazione dei dati catastali, che nel patrimonio della società non rientrino beni immobili e, laddove siano presenti, il procedimento viene sospeso e gli atti vengono rimessi al Presidente del Tribunale Ordinario di Cuneo.

Art. 5 - Fasi del procedimento di cancellazione d'ufficio di imprese individuali e società di persone dal Registro delle imprese ai sensi del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247

1. L'avvio del procedimento d'ufficio in forma massiva viene effettuato mediante apposita comunicazione ai soggetti obbligati dalla vigente normativa (titolare, eredi, soci amministratori) con le seguenti modalità:
 - pubblicazione all'Albo camerale online dell'elenco delle imprese individuali e societarie nei confronti delle quali è stato avviato il procedimento di cancellazione, per 45 giorni;
 - pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Procedimenti d'ufficio" dell'elenco delle imprese individuali e societarie nei confronti delle quali è stato avviato il procedimento di cancellazione;

- invio della comunicazione di avvio del procedimento al domicilio digitale delle imprese individuali e delle società di persone, qualora ne siano provviste, con assegnazione di un termine di 30 giorni per procedere alla cancellazione su domanda o a comunicare eventuali elementi ostativi alla cancellazione d'ufficio, dimostrando l'operatività con idonea documentazione;
 - annotazione dell'avvio del procedimento sulla visura camerale delle posizioni interessate con modalità automatizzata che genera un protocollo d'ufficio.
2. L'avvio del procedimento d'ufficio in forma non massiva viene effettuato mediante apposita comunicazione ai soggetti obbligati dalla vigente normativa (titolare, eredi, soci amministratori) con le seguenti modalità:
- invio della comunicazione al domicilio digitale delle imprese individuali e delle società di persone, qualora ne siano provviste, con assegnazione di un termine di 30 giorni per procedere alla cancellazione su domanda o a comunicare eventuali elementi ostativi alla cancellazione d'ufficio, dimostrando l'operatività con idonea documentazione;
 - per le imprese individuali, in assenza di domicilio digitale, invio della comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel Registro delle imprese e alla residenza anagrafica dell'imprenditore individuale risultante dalla Banca Dati Punto Fisco, con assegnazione di un termine di 30 giorni per procedere alla cancellazione su domanda o a comunicare eventuali elementi ostativi alla cancellazione d'ufficio, dimostrando l'operatività con idonea documentazione;
 - per le imprese societarie, invio della comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli amministratori presso l'indirizzo della sede sociale che risulta iscritta nel Registro delle imprese, se priva del domicilio digitale, e alla residenza anagrafica di ciascuno degli amministratori risultante dalla Banca Dati Punto Fisco, con assegnazione di un termine di 30 giorni per procedere alla cancellazione su domanda o a comunicare eventuali elementi ostativi alla cancellazione d'ufficio, dimostrando l'operatività con idonea documentazione;
 - pubblicazione nell'Albo camerale online della comunicazione di avvio del procedimento per le posizioni nei confronti delle quali è stato avviato il procedimento di cancellazione, per 45 giorni;
 - annotazione dell'avvio del procedimento d'ufficio sulla visura camerale delle posizioni interessate.
3. Alla scadenza del termine assegnato, l'ufficio verifica l'eventuale adempimento da parte di soggetti obbligati o la presentazione di controdeduzioni alla cancellazione dimostranti l'infondatezza della presunzione di inattività contenuta nella norma.
4. Decorsi i termini indicati nei commi 1 e 2 senza che imprenditore/eredi/soci abbia/abbiano fornito riscontro, il Conservatore del Registro delle imprese provvede ad adottare il provvedimento di cancellazione d'ufficio delle imprese individuali e delle società di persone nei confronti delle quali il procedimento è stato avviato, salvo quanto indicato nel successivo comma 5. La notifica del provvedimento di cancellazione dal Registro delle imprese avviene con le stesse modalità di comunicazione indicate per l'avvio del procedimento ai sensi dei commi 1 e 2.
5. Il procedimento avviato nei confronti delle imprese che nel frattempo si siano cancellate su domanda nonché nei confronti delle imprese che abbiano fornito elementi attestanti la perdurante operatività viene archiviato.
6. I procedimenti in precedenza descritti si concludono entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento al netto dei termini assegnati per legge all'impresa.

Art. 6 - Presupposti per l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio di società di capitali in liquidazione dal Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2490, comma 6, c.c.

1. L'ufficio procede all'estrazione automatizzata degli elenchi delle società di capitali in liquidazione risultanti dal Cruscotto qualità, integrate sulla base di ulteriori segnalazioni pervenute al Registro delle imprese.

2. L'ufficio verifica, per ogni posizione societaria di cui al comma precedente, la sussistenza delle circostanze indicate dall'art. 2490, comma 6, c.c. e, contestualmente, la loro effettiva inoperatività, secondo le modalità definite dalle presenti linee guida, conformemente alle disposizioni vigenti.
3. In particolare, l'Ufficio accerta la condizione rappresentata dal mancato deposito dei bilanci per oltre tre esercizi a decorrere dall'iscrizione dello scioglimento al Registro delle imprese, verificando, a seconda della tipologia di attività esercitata e/o dello stato dell'impresa (attiva/inattiva), una o più delle seguenti condizioni:
 - mancata iscrizione di domande e mancato deposito di atti nel Registro delle imprese inerenti l'impresa negli ultimi quattro anni;
 - l'assenza di richieste di Durc, di benefici contributivi e di denunce di infortuni inerenti l'impresa negli ultimi quattro anni;
 - mancato versamento di contributi previdenziali e di premi assicurativi Inail per i soggetti obbligati negli ultimi quattro anni;
 - assenza di denunce IVA, mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili e mancata presentazione di altre dichiarazioni fiscali inerenti l'impresa negli ultimi quattro anni o, se pur in presenza di tali adempimenti, se ne possa comunque desumere una sostanziale assenza di attività esercitata da parte dell'impresa;
 - esito negativo di accertamento presso il Comune o altro ente competente in presenza di attività che richiedono SCIA/licenza/autorizzazione/presa d'atto.
4. L'ufficio verifica inoltre l'assenza di beni immobili intestati alla società, in presenza dei quali il procedimento deve essere archiviato.

Art. 7 - Fasi del procedimento di cancellazione d'ufficio di società di capitali in liquidazione dal Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2490, comma 6, c.c.

1. L'avvio del procedimento d'ufficio in forma massiva viene effettuato mediante apposita comunicazione ai liquidatori, mediante le seguenti modalità:
 - pubblicazione all'Albo camerale online dell'elenco delle società di capitali nei confronti delle quali è stato avviato il procedimento di cancellazione, per 30 giorni;
 - pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Procedimenti d'ufficio" dell'elenco delle società di capitali nei confronti delle quali è stato avviato il procedimento di cancellazione;
 - invio della comunicazione al domicilio digitale delle società di capitali interessate, qualora ne siano provviste, con assegnazione di un termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per procedere alla cancellazione su domanda o a comunicare eventuali elementi ostativi alla cancellazione d'ufficio, dimostrando l'operatività con idonea documentazione;
 - annotazione dell'avvio del procedimento d'ufficio sulla visura camerale delle posizioni interessate con modalità automatizzata che genera un protocollo d'ufficio.
2. L'avvio del procedimento d'ufficio in forma non massiva viene effettuato mediante apposita comunicazione ai liquidatori, mediante le seguenti modalità:
 - invio della comunicazione al domicilio digitale delle società di capitali interessate, qualora ne siano provviste, con assegnazione di un termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, per procedere alla cancellazione su domanda o a comunicare eventuali elementi ostativi alla cancellazione d'ufficio, dimostrando l'operatività con idonea documentazione;
 - in assenza di domicilio digitale, invio della comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza anagrafica del liquidatore/dei liquidatori risultante/i dalla Banca Dati

Punto Fisco, con assegnazione di un termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per procedere alla cancellazione su domanda o a comunicare eventuali elementi ostativi alla cancellazione d'ufficio, dimostrando l'operatività con idonea documentazione;

- pubblicazione, per 30 giorni, all'Albo camerale online della comunicazione di avvio del procedimento per le società di capitali nei confronti delle quali è stato avviato il procedimento di cancellazione;
 - annotazione dell'avvio del procedimento d'ufficio sulla visura camerale delle posizioni interessate.
3. Alla scadenza del termine assegnato, l'ufficio verifica l'eventuale adempimento da parte dei liquidatori o la presentazione di controdeduzioni alla cancellazione dimostranti l'infondatezza della presunzione di inattività contenuta nella norma.
 4. Decorsi i termini indicati nei commi 1 e 2 senza che i liquidatori abbiano fornito riscontro, il Conservatore del Registro delle imprese provvede ad adottare il provvedimento di cancellazione d'ufficio delle società di capitali in liquidazione nei confronti delle quali il procedimento è stato avviato, salvo quanto indicato nel successivo comma 5. La notifica del provvedimento di cancellazione dal Registro delle imprese avviene con le stesse modalità indicate per l'avvio del procedimento ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art.8.
 5. Il procedimento avviato nei confronti delle società che nel frattempo si siano cancellate su domanda nonché nei confronti delle società che abbiano depositato i bilanci mancanti viene archiviato.
 6. I procedimenti in precedenza descritti si concludono entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento al netto dei termini assegnati per legge alla società.

Art. 8 - Procedimento di cancellazione d'ufficio di società di capitali, per le quali è stato depositato il bilancio finale di liquidazione, ai sensi dell'art. 2495, comma 2, c.c.

1. La cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2495, comma 2, c.c. delle posizioni delle società di capitali in liquidazione per le quali siano decorsi almeno 95 giorni dall'iscrizione del bilancio finale di liquidazione senza che il liquidatore abbia richiesto la cancellazione dal Registro delle imprese e in assenza di reclami comunicati al Registro delle imprese a cura del cancelliere, avviene mediante il procedimento articolato nelle seguenti fasi:
 - determinazione cumulativa o singola di cancellazione a firma del Conservatore del Registro delle imprese, senza alcuna interlocutoria;
 - pubblicazione all'Albo camerale online del provvedimento e dell'elenco delle società di capitali nei confronti delle quali è stato adottato il provvedimento di cancellazione, senza necessità di notifica ulteriore del provvedimento, avverso il quale non è ammesso reclamo.
 - pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Procedimenti d'ufficio" del provvedimento e dell'elenco delle società di capitali nei confronti delle quali è stato adottato il provvedimento massivo di cancellazione.

Art. 9 - Procedimento di cancellazione d'ufficio di società di capitali ai sensi dell'art. 40, comma 2, D.L. 76/2020

1. L'ufficio procede all'estrazione automatizzata degli elenchi delle società di capitali potenzialmente cancellabili risultanti dal Cruscotto qualità, integrate sulla base di ulteriori segnalazioni pervenute al Registro delle imprese.

2. L'ufficio verifica, per ogni posizione societaria di cui al comma precedente, la sussistenza delle circostanze indicate dall'art. 40, comma 2, D.L. 76/2020 e, contestualmente, la loro effettiva inoperatività, secondo le modalità definite dalle presenti linee guida, conformemente alle disposizioni vigenti.
3. In particolare, l'Ufficio verifica il mancato deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi, in base alle risultanze del Registro delle imprese, nonché il mancato compimento di atti di gestione, secondo quanto definito nel successivo comma 4, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:
 - a) il permanere dell'iscrizione nel Registro delle imprese del capitale sociale in lire;
 - b) l'omessa presentazione all'ufficio del Registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.
4. In riferimento al mancato compimento di atti di gestione, l'ufficio verifica, a seconda della tipologia di attività esercitata e/o dello stato dell'impresa (attiva/inattiva), una o più delle seguenti condizioni:
 - mancata iscrizione di domande e mancato deposito di atti nel Registro delle imprese inerenti l'impresa negli ultimi cinque anni;
 - l'assenza di richieste di Durc, di benefici contributivi e di denunce di infortuni inerenti l'impresa negli ultimi quattro anni;
 - mancato versamento di contributi previdenziali e di premi assicurativi Inail per i soggetti obbligati negli ultimi cinque anni;
 - assenza di denunce IVA, mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili e mancata presentazione di altre dichiarazioni fiscali inerenti l'impresa negli ultimi cinque anni o, se pur in presenza di tali adempimenti, se ne possa comunque desumere una sostanziale assenza di attività esercitata da parte dell'impresa;
 - esito negativo di accertamento presso il Comune o altro ente competente in presenza di attività che richiedono scia/licenza/autorizzazione/presa d'atto.
5. L'ufficio verifica inoltre l'assenza di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri (veicoli, aeromobili e natanti) intestati alla società, in presenza dei quali il procedimento deve essere archiviato.

Art. 10 - Fasi del procedimento di cancellazione d'ufficio di società di capitali ai sensi dell'art. 40, comma 2, D.L. 76/2020

1. L'avvio del procedimento d'ufficio avviene nel rispetto delle seguenti fasi:
 - accertamento, con determina del Conservatore del Registro delle imprese, della causa di scioglimento senza liquidazione, senza alcuna interlocutoria, avverso la quale non è ammesso reclamo;
 - pubblicazione della determina del Conservatore e dell'elenco delle posizioni interessate all'Albo camerale online;
 - annotazione sulla visura camerale delle posizioni interessate della causa di scioglimento accertata con determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese.
 - comunicazione dell'avvio del procedimento d'ufficio di cancellazione, con atto separato e distinto dalla determina del Conservatore di cui ai punti precedenti, con invito agli amministratori, risultanti dal Registro delle imprese, a presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività nonché a presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, con assegnazione di un termine a provvedere di 60 giorni, mediante:
 - invio sul domicilio digitale risultante dalla visura camerale, per le società che ne risultino provviste e pubblicazione all'Albo camerale online;

- per i procedimenti non massivi, ulteriore invio di raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio/residenza degli amministratori risultante in Punto Fisco;
 - pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Procedimenti d'ufficio" dell'elenco delle società di capitali nei confronti delle quali è stato avviato il procedimento di cancellazione.
2. Alla scadenza del termine assegnato, l'ufficio verifica la presentazione delle domande di iscrizione, trasmesse telematicamente e finalizzate a comunicare le informazioni carenti e/o mancanti e, stante l'avvenuta regolarizzazione della posizione, il Conservatore del Registro delle imprese iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione. Tale provvedimento viene comunicato alla società sul domicilio digitale, laddove presente, e pubblicato nell'Albo camerale online.
 3. Decorsi i termini indicati nel comma 1 senza che l'amministratore abbia fornito riscontro, il Conservatore del Registro delle imprese provvede ad adottare il provvedimento di cancellazione d'ufficio delle società di capitali nei confronti delle quali il procedimento è stato avviato. La notifica del provvedimento di cancellazione dal Registro delle imprese avviene con le stesse modalità di comunicazione indicate per l'avvio del procedimento ai sensi del comma 1.

Art. 11 - Procedimento di cancellazione d'ufficio a seguito chiusura del fallimento

1. Per le società il cui fallimento è stato aperto prima del 16 luglio 2006, nel caso di compiuta ripartizione dell'attivo o qualora si accerti che la prosecuzione della procedura non consenta di soddisfare neppure in parte i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura, il Conservatore del Registro delle imprese, con proprio provvedimento, può cancellare l'impresa, qualora non vi abbia provveduto il legale rappresentante, salvo che l'impresa, una volta chiuso il fallimento, non abbia presentato istanza per l'avvio di un'attività economica.
2. Per le società il cui fallimento è stato aperto dopo il 16 luglio 2006, nel caso di compiuta ripartizione dell'attivo o qualora si accerti che la prosecuzione della procedura non consenta di soddisfare neppure in parte i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura, qualora il curatore non abbia richiesto la cancellazione della società a seguito della chiusura del fallimento, l'ufficio invita il curatore a provvedere, assegnando un termine di 30 giorni; in caso di mancato riscontro, vi provvede il Conservatore del Registro delle imprese con proprio provvedimento, salvo che l'impresa una volta chiuso il fallimento non abbia presentato istanza per l'avvio di un'attività economica.
3. Il provvedimento finale viene notificato alla società e al curatore e pubblicato inoltre nell'Albo camerale online.
4. Per le imprese individuali, a prescindere dalla data di apertura del fallimento, qualora il curatore non abbia richiesto la cancellazione a seguito della chiusura del fallimento, l'ufficio avvia il procedimento di cancellazione ai sensi del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247.